II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

(93/69/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito comune (1), conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di raccomandare emendamenti della convenzione;

considerando che la convenzione è stata emendata per tener conto delle modifiche apportate recentemente alla normativa relativa al transito comunitario, nel quadro delle riforme di tale regime in vista dell'istituzione del mercato interno il 1° gennaio 1993;

considerando che gli emendamenti in questione formano oggetto della raccomandazione n. 1/91 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a tale raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 1.